



DIREZIONE CENTRALE
TRATTAMENTI PENSIONISTICI
UFF. 1 NORMATIVA

istituto nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Roma, 25/07/2003

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali e per il loro tramite:
- Alle Amministrazioni dello Stato

Alla Corte dei Conti
Ufficio di coordinamento
delle Sezioni regionali di
Controllo
Via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

E p.c.

Alla Direzione Centrale
per la Segreteria del Consiglio
di Amministrazione
Organi Collegiali e Affari Generali

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

INFORMATIVA N. 40

OGGETTO: Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002 – 2003 relativo al personale non dirigente del comparto Ministeri. –
Aspetti pensionistici.

Premessa.

E' stato pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2003 – Serie generale – il C.C.N.L. relativo al comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.

Come già specificato nell'informativa n. 10/2003 della Direzione centrale prestazioni fine servizio e previdenza complementare, il contratto in parola, sottoscritto dalle parti in data 12 giugno 2003, si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dipendente dalle seguenti Amministrazioni:

- Ministeri, ivi incluso il personale di cui all'art.69, comma 3, del D.L.v.o.30/03/2001, n°165.
- Agenzie di cui al D. Lgs. 30/07/1999, n. 300 (con esclusione del personale dipendente della Agenzia del Demanio, della Agenzia delle Dogane, della Agenzia delle Entrate, della Agenzia del Territorio e della Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici - APAT -);
- Provincia di Bolzano (limitatamente al personale di cui agli artt. 7 e 8 del DPR 752/76);
- Centro Interforze Studi Applicazioni Militari (CISAM).

Il contratto si applica altresì:

- a) al personale di nazionalità italiana assunto – ai sensi del DPR 05/01/1967, n. 18 e ai sensi della legge 22/12/1990, n. 401 – con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero;
- b) agli Ufficiali Giudiziari di cui all'art. 1 - comma 2 – del CCNL 16/02/1999;
- c) al personale direttivo dell'amministrazione penitenziaria di cui all'art. 1 - comma 2 - del CCNL 16/02/1999.

Trattamento Economico.

Ai sensi dell'art. 20 del presente contratto gli stipendi tabellari stabiliti dall'art. 2, comma 2, del C.C.N.L. del 21/02/2001 sono incrementati degli importi mensili lordi, per 13 mensilità, indicati nella tabella A (*all. 1*), alle scadenze previste (1° gennaio 2002 e 1° gennaio 2003).

Per effetto dell'applicazione dei commi 1 e 2 del suindicato art.20, gli importi annui tabellari sono rideterminati nella misura e alle scadenze indicate nella tabella B (*all. 2*)

È altresì da considerare che gli incrementi stabiliti dal comma 1 del più volte citato art.20 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art.2, comma 6, del presente CCNL, per la parte relativa al contratto medesimo.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2003 l'indennità integrativa speciale di cui alla tabella "A" allegata al CCNL integrativo del 16/05/2001 (*all. 3*) cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare (art. 20, comma 3, del presente CCNL).

Lo stesso comma 3 dell'art. 20 precisa che il predetto conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella voce dello stipendio tabellare non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni

Il successivo art.22 del contratto in parola, allo scopo di favorire il procedimento di perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale interessato, stabilisce, altresì, l'incremento delle misure in vigore dell'indennità di amministrazione negli importi e con le decorrenze indicate nelle tabelle C (*all. 4*) e D (*all. 5*) del contratto stesso.

Effetti dei nuovi stipendi ai fini pensionistici.

Per quanto qui interessa, le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del contratto in commento hanno effetto sul trattamento di quiescenza.

I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art.20 del presente contratto sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2002 – 2003.

Ciò significa che i trattamenti pensionistici diretti relativi a cessazioni dal servizio intervenute dal 2 gennaio 2002 e sino al 31 dicembre 2002 (ovvero i trattamenti pensionistici indiretti il cui evento morte si sia verificato tra il 1°gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002), andranno rideterminati in corrispondenza dei nuovi importi tabellari previsti dal contratto con effetto dal 1°gennaio 2003.

Al contrario, ai fini dell'indennità “*una tantum*” in luogo di pensione, i benefici contrattuali spettanti dal 1° gennaio 2002 verranno computati nell'importo della citata indennità “*una tantum*” nei confronti del personale cessato dal servizio dal 2 gennaio 2002, mentre i benefici previsti dal 1° gennaio 2003 andranno computati nell'importo dell'indennità “*una tantum*” in luogo di pensione nei confronti del personale cessato dal servizio, sempre senza diritto a pensione, dal 2 gennaio 2003.

L'art. 21, comma 3, del contratto in esame ha, poi, disposto che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare a decorrere dal 1° gennaio 2003, previsto dal precedente art. 20, comma 3, non comporta modifiche alle modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento alle disposizioni recate all'art.2, comma 10, della legge 08/08/1995, n° 335.

Conseguenza pratica della predetta disposizione è che, nella determinazione della base pensionabile, continua a non applicarsi la maggiorazione del 18% di cui all'art. 15 della legge 29/04/1976 n°177, sull'importo dell'indennità integrativa speciale, ancorché conglobato nello stipendio a decorrere dal 1° gennaio 2003.

In particolare, ai fini dell'esclusione dell'indennità integrativa speciale dalla suindicata maggiorazione pensionistica, occorrerà, a decorrere dal 1°gennaio 2003, calcolare detta maggiorazione sulla differenza tra gli importi di retribuzione tabellare a regime indicati nell'allegato 2 e l'ammontare dell'indennità integrativa speciale, così come riportata alla tabella A allegata al CCNL del 16 maggio 2001 (allegato 3 della presente informativa), oltre che sulle ulteriori voci retributive della base pensionabile indicate nell'art. 15 della legge n. 177/76 e successive modifiche ed integrazioni.

È altresì da osservare che, relativamente alle posizioni economiche “super”, l'ammontare della cennata indennità non varia rispetto alle corrispondenti posizioni giuridiche.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo GALA
F.to Dr. Gala

Tabella A (allegata al CCNL biennio economico 2002/2003)
Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	dal 1.1.02	dal 1.1.03
Ispettore Generale r.e.	59,50	66,30
Direttore Divisione r.e.	55,30	61,60
C3 – S	47,90	53,40
C3	47,90	53,40
C2	43,60	48,60
C1 – S	39,80	44,40
C1	39,80	44,40
B3 – S	36,50	40,61
B3	36,50	40,61
B2	34,30	38,20
B1	32,60	36,30
A1 – S	30,90	34,40
A1	30,90	34,40

Tabella B (allegata al CCNL biennio economico 2002/2003)**Nuova retribuzione tabellare**

Valori in Euro per 12 mensilità

<i>Posizione economica</i>	<i>dal 1.1.02</i>	<i>dal 1.1.03 (1)</i>
Ispettore Generale r.e.	18.899,48	26.667,22
Direttore Divisione r.e.	17.178,86	24.784,21
C3 – S	15.667,74	22.949,97
C3	14.190,15	21.472,38
C2	12.417,72	19.546,16
C1 – S	11.558,70	18.537,36
C1	10.876,46	17.855,12
B3 – S	10.548,16	17.406,52
B3	9.487,87	16.346,23
B2	8.598,99	15.375,22
B1	7.906,16	14.619,38
A1 – S	7.725,15	14.373,71
A1	7.194,75	13.843,31

(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2003 comprende ed assorbe l'Indennità Integrativa Speciale

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE *

(Tabella A allegata al CCNL integrativo comparto Ministeri del 16.05.2001)

C	C3	6.641,42
	C2	6.545,23
	C1	6.445,86
B	B3	6.371,04
	B2	6.317,82
	B1	6.277,62
A	A1	6.235,76

**INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE *
RUOLI AD ESAURIMENTO**

Ispettore generale r.e.	6.972,13
Direttore divisione r.e.	6.866,14

* (valori in euro per 12 mensilità)

Tabella C (allegata al CCNL biennio economico 2002/2003)

Incrementi mensili dell'Indennità d'amministrazione

Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilità

Corte dei Conti – Ministero Giustizia – Consiglio di Stato – Avvocatura di Stato
 Ministero Giustizia DAP – ex Ministero Commercio Estero – ex MURST
 ex PCM Dip. Spettacolo/Turismo/Aree Urbane/Affari Sociali
 ex Ministero Trasporti Motorizzazione/Marina mercantile/Civilavia
 ex Ministero Beni culturali – Ministero della Salute

<i>Posizione economica</i>	<i>Incremento dal 1.1.02</i>	<i>Rideterminato (1) dal 1.1.03</i>
Ispettore Generale r.e.	9,80	10,80
Direttore Divisione r.e.	9,60	10,80
C3 – S	9,00	10,00
C3	9,00	10,00
C2	8,00	8,80
C1 – S	7,20	8,00
C1	7,20	8,00
B3 – S	6,20	7,00
B3	6,20	7,00
B2	5,60	6,40
B1	5,20	5,80
A1 – S	4,80	5,40
A1	4,80	5,40

(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2003 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2002

Tabella D (allegata al CCNL biennio economico 2002/2003)**Incrementi mensili dell'Indennità d'amministrazione**

Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilità

Ministero Comunicazioni – ex Ministero Lavoro – ex Ministero Tesoro e Bilancio
 ex Ministero Finanze – Ministero Difesa – Ministero Interno – ex Ministero Industria
 ex Ministero Ambiente – ex Ministero Lavori Pubblici
 ex Ministero Pubblica Istruzione
 Ministero Politiche Agricole – Ministero Affari Esteri

<i>Posizione economica</i>	<i>Incremento dal 1.1.02</i>	<i>Rideterminato (1) dal 1.1.03</i>
Ispettore Generale r.e.	27,80	29,00
Direttore Divisione r.e.	26,60	27,80
C3 – S	20,80	21,80
C3	20,80	21,80
C2	18,60	19,60
C1 – S	16,60	17,40
C1	16,60	17,40
B3 – S	14,60	15,40
B3	14,60	15,40
B2	13,20	13,80
B1	11,80	12,40
A1 – S	10,60	11,20
A1	10,60	11,20

(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2003 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2002

A.U.G.E. – ITALY

www.auge.it auge@auge.it
